



TRIBUNALE DI
Il sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice XX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ____/1_ del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 21.1.1_, di impugnazione della sentenza del GdP di n. ____/1-

TRA

XX nata il 3.10.____ a C difesa da avv. AS

APPELLANTE

CONTRO

Assicurazioni Spa P. IVA in persona del legale rapp. p.t. difesa da avv. XY

APPELLATA

CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate

MOTIVAZIONE

Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questione sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.

L'appellante lamenta una carenza motivazionale della sentenza del Gdp impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto il nesso causale tra le lesioni lamentate ed il sinistro che ha l'ha vista coinvolta in data 29.6.10, in contrasto con quanto affermato dal CTU e dal teste escusso in primo grado.

Effettivamente, il teste XY, escusso alla udienza del 4.6.13, ha affermato di aver assistito al sinistro ed ha confermato che la autovettura condotta dal marito della appellante era uscita fuori strada, dopo essersi scontrata con un altro veicolo, che aveva compiuto una manovra improvvisa; ha, inoltre, specificato che sulla predetta autovettura era trasportata la N., la quale è stata raggiunta da alcuni parenti per essere condotta in ospedale; l'autovettura, invece, non essendo marciante, è stata portata via con il carro attrezzi.



Il referto di pronto soccorso del 29.6.10 evidenzia che la parte appellante riportò lesioni qualificate come "trauma contusivo- escoriato multiplo (regione fronto-parietale dx, gomito e reg. calcaneare destra), contusione V dito mani sn" con prognosi di 5 giorni.

Inoltre, il CTU nominato, nel suo elaborato, ha confermato la compatibilità delle lesioni riscontrate con il fatto descritto.

Di fronte a tali elementi probatori e senza nulla riferire in merito alla attendibilità del teste e alla validità della CTU espletata, il giudice di primo grado ha del tutto escluso la possibilità che la parte appellante abbia riportato le lesioni sopra descritte nel sinistro in questione; il Gdp si è limitato a asserire che, per la sua esperienza e per le conseguenze al trasportato in eventi simili, un danno alla parte anteriore della autovettura non sia compatibile con le suddette lesioni.

Suddetta decisione appare effettivamente priva di idonea e logica motivazione, soprattutto in relazione alla necessità di specificare per quali motivi non si sia tenuto conto delle risultanze probatorie, così come sopra riferite.

Questo giudice ritiene, invece, che, dati la testimonianza di R., del quale non si ha motivo di mettere in discussione la attendibilità, ed il referto di pronto soccorso, vi siano sufficienti elementi per ritenere che le lesioni riscontrate siano conseguenza dell'urto della autovettura e del suo sbandamento dentro il canale laterale della carreggiata.

Tuttavia, analizzata la consulenza tecnica e le tabelle delle menomazioni previste dal DM 3.7.03, in particolare, comparando le lesioni riferite dal consulente, con lesioni simili indicate nelle suddette tabelle, appare eccessivo il calcolo finale adottato dal perito nella graduazione del danno biologico al 7 %.

In considerazione dei postumi indicati e delle percentuali espresse nel predetto DM si ritiene più corretta una quantificazione di 2% del danno biologico; si pensi, infatti, che nel suddetto DM il trauma cranico commotivo viene valutato tra i 2-4 punti percentuali, la perdita di un dito tra i 6 e 7 punti, gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari del ginocchio meno di 3 punti e le lesioni legamentose della caviglia da 2 a 5 punti; quindi, solo per lesioni molto più gravi di quelle riportate per le singole parti del corpo dalla parte appellante si potrebbe semmai arrivare, sommandole, alla percentuale ricostruita dal CTU.

Date queste premesse la sentenza del GdP dovrà essere annullata nella parte in cui non riconosce il nesso causale tra il sinistro in questione e le lesioni riportate da N. e ne rigetta le richieste risarcitorie; invece, suddette richieste andranno accolte, limitando al 2 % il danno biologico riscontrato.

Applicando le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni spetta, quindi, un risarcimento complessivo di euro 3.177,93 (2% euro 1.457,70, ITT 10 GG euro 462,90, ITP al 50% 15 GG euro 347,18, ITP al 25% 10 GG euro 115,73, danno morale 794,42); il danno morale è pienamente risarcibile nel caso di specie, in quanto trattasi di fattispecie astrattamente riconducibile al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. e visti gli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, potrà, poi, essere riconosciuto alla parte appellante anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla



mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.

In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto *ex lege* (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.

Quindi, non avendo fornito la parte appellante alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo, costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, un tasso equivalente a quello degli interessi legali corrispondenti ai vari periodi.

A tale somma andrà aggiunta quella relativa alle spese mediche sostenute pari ad euro 601,89, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e a cui si aggiungerà la somma risultante dalla applicazione di un tasso equivalente a quello degli interessi legali corrispondenti ai vari periodi.

Anche la statuizione sulle spese andrà riformata e la parte appellata soccombente dovrà sostenere le spese di primo grado e delle CTU effettuata, nonché quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del GdP di n. ____/1_ depositata il _____.13, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria di XX;
- 2) accertato il diritto di parte appellante al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro in questione, condanna parte appellata al pagamento in favore della prima di euro 3.779,82, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- 3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite di parte appellante che liquida d'ufficio ex DM 55/14, in euro 500,00 per compenso per il primo grado ed in euro 1.620,00 per il presente grado, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, con restituzione alla parte appellante di quanto eventualmente già versato a tale titolo.

27.5.16

Il Giudice

